Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 17 ottobre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 luglio 1947, n. 1081.

Modificazioni dell'art. 6 del regio decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, contenente le norme di attuazione del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, contenente le norme di attuazione del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, ad interim per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per le poste e le telecomunicazioni e per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il 2° e 3° comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, riguardante l'attuazione del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni di modelli e di marchi, sono sostituiti dai seguenti due comma:

« Ai posti del ruolo tecnico della proprietà intellettuale si accede col diploma di laurea in ingegneria o in chimica o farmacia; ».

« Il Ministro per l'industria ed il commercio determina di volta in volta nei bandi di concorso, i posti riservati ai concorrenti in possesso dell'una o dell'altra delle lauree di cui al precedente comma, e inoltre la eventuale specializzazione in ingegneria o in chimica, di cui i candidati debbono essere in possesso ed ha facoltà di stabilire se, oltre la laurea, i candidati debbano essere muniti di altri titoli di specializzazione ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Togni — Scelba — Grassi — Pella — Del Vecchio — Cingolani — Merlin — Merzagora

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 58. — Ventura

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1082.

Proroga delle norme adottate dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 709, e alla estensione del provvedimento alle Casse di risparmio ed agli Istituti di credito di diritto pubblico.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 709;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 709, è sostituito dal seguente:

« Le ipoteche a garanzia dei mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario sopra immobili che per fatti di guerra siano stati distrutti o danneggiati in modo da aver subito la diminuzione di almeno un quarto del reddito, garantiscono, con la stessa efficacia del grado ad esse spettante in aggiunta all'importo della iscrizione, tutte le semestralità in scadenza dalla data della dichiarazione di guerra sino al 15 aprile 1948, ed i relativi interessi di mora ».

Art. 2.

Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 709, modificate a' termini dell'articolo precedente, sono estese alle Casse di risparmio e agli Istituti di credito di diritto pubblico.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — GRASSI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 62. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1947, n. 1083.

Previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritti al « Fondo » istituito con regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, che approva il regolamento per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, provincie e comuni;

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, contenente norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da provincie a da comuni;

Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, contenente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto luogotenenziale 30 dicembre 1945, n. 820, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti liquidate o da liquidarsi dal « Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto »;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, concernente la disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per i trasporti, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un « Fondo di integrazione » per provvedere, dalla data del 1° gennaio 1947, alla corresponsione di assegni integrativi delle pensioni liquidate a carico del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

Il Fondo di integrazione di cui al comma precedente, dal 1° gennaio 1947 sostituisce, per quanto si riferisce alle pensioni liquidate dal Fondo di previdenza, quello istituito con il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 2.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovraintende al Fondo di integrazione istituito dal precedente art. 1 il Comitato di vigilanza previsto dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

Spetta al Comitato di vigilanza:

1) fare proposte sulle questioni generali relative alla determinazione della misura dei contributi, alla riscossione di essi e al pagamento degli assegni integrativi;

2) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi da parte delle aziende;

3) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi;

4) dare pareri sulle questioni che comunque possono sorgere nell'applicazione del presente decreto;

5) esaminare i bilanci annuali del Fondo di integrazione.

Art. 3.

Il contributo complessivo dovuto al Fondo di previdenza istituito con regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e al Fondo di integrazione istituito con il precedente art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 1947 è versato dalle aziende cumulativamente, alla fine di ciascun mese, all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Esso è dovuto su tutto ciò che è corrisposto dalle aziende a compenso dell'opera prestata dagli agenti, compresi quindi anche gli assegni di contingenza e di carovita, le competenze accessorie e qualsiasi altro assegno, quando non abbiano carattere di rimborso di spese nè di generose elargizioni fatte una volta tanto, ma costituiscano una forma della retribuzione ordinariamente corrisposta.

In caso di ritardato versamento le aziende sono tenute a corrispondere gli interessi di mora computati al tasso del 5 % annuo.

Detto contributo è per otto noni a carico delle aziende e per un nono a carico degli agenti.

Annualmente il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per i trasporti, su proposta del Comitato di vigilanza di cui all'art. 2, e in deroga al disposto dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, fissa la misura della percentuale complessiva di contributo dovuto a copertura degli oneri del Fondo di previdenza e di quelli del Fondo di integrazione, nonchè le quote di esso da attribuire rispettivamente ai due fondi.

Finchè non è stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo è versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.

La quota attribuita al Fondo di previdenza è assegnata, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, per i tre quinti alla assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 4.

Per l'anno 1947 il contributo è stabilito nella misura del 16,50 % della retribuzione complessiva, ed è assegnato per il 2,50 % al Fondo di previdenza, e per il rimanente 14 % al Fondo di integrazione.

Art. 5.

A modifica di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, per la determinazione della misura della pensione dovuta dal 1° gennaio 1947 agli agenti collocati in quiescenza da data posteriore al 1° gennaio 1945 si assume come retribuzione base la media annua della retribuzione goduta dall'agente dal 1° gennaio 1940 all'atto del collocamento in quiescenza considerando come retribuzione degli anni 1945 e seguenti:

a) lo stipendio o paga raggiunti dall'agente al 1° gennaio 1945;

b) le competenze accessorie ragguagliate ad anno, godute dall'agente nel 1944 e sulle quali è stato a suo tempo versato il contributo di previdenza.

Se l'agente durante l'anno 1944 non abbia percepito competenze accessorie perchè assente dal servizio per malattia od altro motivo per un periodo di tempo superiore a dieci mesi, le competenze accessorie da aggiungersi allo stipendio o paga al 1° gennaio 1945 saranno determinate secondo i criteri adottati per gli agenti assunti in servizio posteriormente a quest'ultima data e di cui al penultimo comma del presente articolo.

In caso di scatto di stipendio o di passaggio di grado posteriori al 1° gennaio 1945, la retribuzione raggiunta dall'agente a quest'ultima data sarà maggiorata del 5 % per ogni scatto biennale di stipendio o paga e del 10 % per ogni promozione di grado, a decorrere dalla data in cui hanno avuto luogo lo scatto o la promozione.

Per gli agenti assunti posteriormente al 1° gennaio 1945, la determinazione della retribuzione base per il computo della pensione si ottiene attribuendo loro lo stipendio o paga che avrebbero percepito se fossero stati assunti dall'azienda il 1° gennaio 1945, aumentato di un importo pari alla media annua delle competenze accessorie effettivamente percepite nel 1944 da agenti di pari grado ed anzianità in servizio presso la stessa azienda. In caso di scatti di stipendio o paga o di promozioni, si applicano le maggiorazioni percentuali stabilite dal precedente comma.

Per gli agenti appartenenti a categorie alle quali siano state estese, dopo il 31 dicembre 1944, competenze accessorie già esistenti alla data suddetta per il restante personale dell'azienda, la determinazione della retribuzione base per il computo della pensione deve essere effettuata considerando dette competenze accessorie, per il periodo di tempo in cui esse sono state corrisposte, nella misura percepita nel primo anno di loro estensione ragguagliata ad anno e calcolata secondo il rapporto che passa tra la competenza accessoria media goduta dal personale dell'azienda nell'anno 1944 e quella corrispondente dell'anno in cui ha avuto luogo la estensione. Qualora al momento della liquidazione della pensione non fosse possibile determinare tale rapporto, sarà preso a base il rapporto stabilito per l'anno immediatamente precedente.

Art. 6.

Le pensioni liquidate in base al decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, con decorrenza tra il 1° febbraio 1945 e il 1° dicembre 1946, devono essere nuovamente liquidate, con decorrenza dal 1° gennaio 1947, in relazione allo stipendio base determinato secondo le norme del precedente articolo.

Art. 7.

I contributi per il periodo 1° gennaio 1945-31 dicembre 1946, relativi alla quota di retribuzione eccedente quella considerata ai fini del computo dello stipendio

base per la determinazione della misura della pensione, resteranno accantonati in attesa che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, su proposta del Comitato di vigilanza, ne stabilisca, con apposito decreto, la definitiva destinazione.

Art. 8.

L'assegno integrativo di cui all'art. 1 del presente decreto è costituito, per le pensioni dirette, da una maggiorazione della pensione annua liquidata a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, calcolata secondo le percentuali seguenti:

sulle prime L. 1350 e importi inferiori	2800 %
sull'eccedenza dalle L. 1350 fino a L. 2000	1040 %
» » » 2000 » » » 2650	1016 %
» » » 2650 » » » 3300	940 %
» » » 3300 » » » 3950	888 %
» » » 3950 » » » 4600	832 %
» » » 4600 » » » 5250	776 %
» » » 5250 » » » 5900	720 %
» » » 5900 » » » 6550	664 %
» » » 6550 » » » 36.000	608 %

Sulla parte di pensione superiore alle L. 36.000 annue non spetta alcuna maggiorazione.

Il trattamento complessivo costituito dalla pensione liquidata ai sensi dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, e dall'assegno integrativo, non può essere inferiore a L. 48.000 annue.

Le pensione così integrata sarà aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

Art. 9.

La pensione complessiva dovuta ai superstiti si determina applicando alla pensione diretta, maggiorata a norma del precedente articolo, le percentuali stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402. Le stesse percentuali si applicano nel caso di integrazione di pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° settembre 1942.

Art. 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1948, nei casi di variazione delle retribuzioni soggette a contribuzione che si verificassero in conseguenza di aumenti o diminuzioni del costo della vita, la misura dell'integrazione della pensione sarà variata tenuto conto del rapporto che passa fra la retribuzione modificata e quella in vigore prima della modificazione, senza cambiamento dell'aliquota contributiva.

Le variazioni nella misura delle pensioni saranno disposte con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all'art. 2, quando posteriormente all'ultima variazione delle pensioni le retribuzioni abbiano subìto complessivamente un aumento o una diminuzione pari o superiore al 25 %.

Le variazioni nella misura della integrazione non possono essere disposte che per una sola volta nell'anno solare.

Art. 11.

In aggiunta alle pensioni liquidate e integrate a norma del presente decreto è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1947 e per il periodo in cui i titolari di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti beneficieranno dell'assegno temporaneo di contingenza a carico del « Fondo di solidarietà sociale » istituito col decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, una integrazione supplementare di L. 300 mensili a carico dello Stato.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi necessari per fronteggiare gli oneri posti a carico dello Stato col precedente art. 11.

Art. 13.

Al Fondo di integrazione istituito col precedente art. 1 sono applicabili le norme del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni, in quanto non contrarie al presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — CORBELLINI — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 78. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 settembre 1947, n. 1084.

Modalità di pagamento per il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 155, con il quale è stato elevato a lire 10.000.000 il limite previsto dall'art. 56 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle retribuzioni al personale non di

ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli aggi ai distributori secondari dei valori di bollo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, che approva il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per il pagamento delle retribuzioni al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato è autorizzata, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, l'emissione di aperture di credito per un importo non superiore a L. 30.000.000, sempre che non sia possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* fino al 30 giugno 1949.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 66. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 luglio 1947, n. 1085.

Erezione in ente morale della Fondazione « Prof. Leone Pesci », istituita presso l'Università di Bologna.

N. 1085. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bologna viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla defunta signora Clementina Giusti vedova Pesci, con testamento olografo 27 marzo 1939, per la istituzione di una fondazione da intitolarsi « Fondazione prof. Leone Pesci » e la stessa viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1947.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, con sede in Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la istanza in data 27 gennaio 1947 del presidente dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, avente sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Paolo Castellini in data 25 ottobre 1944, rep. n. 58.587 registro n. 16.386, per il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente;

Visto lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato dal Consiglio generale nelle sedute del 21-22 febbraio e 6 dicembre 1946;

Visto l'art. 12 del Codice civile;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 1° aprile 1947;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, con sede in Roma.

Art. 2.

E' approvato lo statuto dell'Associazione predetta, composto di ventisei articoli, munito del visto del Ministro proponente.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 20, foglio n. 115.

(4347)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 1947.

Nomina della Commissione per procedere all'esame dei problemi relativi all'ordinamento, alle funzioni ed all'attività dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2203, e la legge 19 maggio 1939, n. 737, relativi all'Istituto agronomico per l'Africa italiana;

Considerata l'opportunità di provvedere allo studio dell'ordinamento dell'Istituto in modo da renderlo meglio aderente alle nuove esigenze del Paese e di precisare i compiti che nei vari settori dell'attività della pubblica amministrazione dovranno essere assolti dall'Istituto;

Vista la lettera del Ministero dell'Africa italiana n. 501320 in data 12 luglio 1946, con la quale veniva decisa la nomina di una Commissione interministeriale

e si chiedeva ai Ministeri interessati la designazione del proprio rappresentante in seno a detta Commissione;

Vista la lettera n. 4959/86 del 16 agosto 1946, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha designato il suo rappresentante;

Vista la lettera n. 003949 del 21 marzo 1947, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato il suo rappresentante;

Vista la lettera n. 1566 del 6 ottobre 1946, con la quale il Ministero dell'agricoltura e foreste ha designato i suoi rappresentanti;

Viste le lettere n. 31/32013 del 25 settembre 1946 e n. 23681 del 25 luglio 1947, con le quali il Ministero degli affari esteri ha designato i suoi rappresentanti;

Vista la lettera n. 148464 del 5 ottobre 1946, con la quale il Ministero del tesoro ha designato i suoi rappresentanti;

Decreta:

Art. 1.

Per procedere all'esame dei problemi relativi all'ordinamento, alle funzioni ed all'attività dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana è nominata un'apposita Commissione, composta come segue:

Presidente: on. Giuseppe Brusasca, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;

Membri:

1) dott. Iusto Giusti Del Giardino, o in sua sostituzione il dott. Michele Lanza, o il dott. Gian Luigi Milesi Ferretti, per il Ministero degli affari esteri;

2) prof. Aurelio Carranti, o in sua sostituzione il prof. Raffaele Festa Campanile, per il Ministero dell'agricoltura e foreste;

3) dott. Mario Poggi, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) prof. ing. Mario Pantaleo, per il Ministero della pubblica istruzione;

5) dott. Piero Elia, per il Ministero del tesoro;

6) dott. Mario Martino Moreno, o in sua sostituzione il dott. Mattia Mininni, per il Ministero dell'Africa italiana;

7) prof. Armando Maugini, o in sua sostituzione il prof. Antonio Ferrara, per l'Istituto agronomico dell'Africa italiana.

Segretario: dott. Angelo Macchia.

Art. 2.

La Commissione siederà presso il Ministero dell'Africa italiana e presenterà al Ministero stesso le proposte relative al nuovo ordinamento dell'Istituto.

Art. 3.

Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione sarà corrisposto per ogni seduta della Commissione il gettone di presenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Roma, addì 30 luglio 1947

Il Ministro: DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1947
Registro Africa italiana n. 11, foglio n. 61. — CRISCUOLO

(4294)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1947.

Approvazione della tabella di ripartizione per le verificazioni quinquennali dei terreni dei Comuni della provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Agrigento, predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Agrigento, allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Agrigento, allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1947
Registro Finanze n. 10, foglio n. 232. — LESEN

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Agrigento, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di AGRIGENTO

1. Agrigento
2. Cattolica Eraclea
3. Montallegro
4. Porto Empedocle
5. Realmente
6. Siculiana

Distretto di SCIACCA

1. Burgio
2. Calamonaci
3. Lucca Sicula
4. Ribera
5. Villafranca Sicula

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di AGRIGENTO

1. Aragona
2. Comitini
3. Favara
4. Ioppolo Giancaxio
5. Lampedusa e Linosa
6. Raffadali
7. Sant'Angelo Muxaro

Distretto di CANICATTÌ

1. Canicattì
2. Grotte
3. Racalmuto

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di LICATA

1. Campobello di Licata
2. Licata
3. Palma di Montechiaro
4. Ravanusa

Distretto di NARO

1. Camastra
2. Castrofilippo
3. Naro

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1951)

Distretto di MENFI

1. Menfi
2. Montevago
3. Sambuca di Sicilia
4. S. Margherita di Belice

Distretto di SCIACCA

1. Caltabellotta
2. Sciacca

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1952)

Distretto di CASTELTERMINI

1. Cammarata
2. Casteltermini
3. San Biagio Platani
4. San Giovanni Gemini

Distretto di BIVONA

1. Alessandria della Rocca
2. Bivona
3. Cianciana
4. Santo Stefano Quisquina

Roma, addì 27 giugno 1947

Il Ministro: PELLA

(4348)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica ed estrattiva involontariamente disoccupati dei comuni di Conselve, Montagnana e Ospedaletto Euganeo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 23 gennaio 1947 e 13 maggio 1947, ralativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria di alcuni Comuni della provincia di Padova;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica ed estrattiva dei comuni di Conselve, Montagnana e Ospedaletto Euganeo sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 23 gennaio 1947 e 13 maggio 1947 ai lavoratori dipendenti dell'industria edile, metalmeccanica ed estrattiva dei comuni di Conselve, Montagnana e Ospedaletto Euganeo, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

(4319)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'indutria involontariamente disoccupati del comune di Vergemoli (Lucca).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria di alcuni Comuni della provincia di Lucca;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria di Vergemoli sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947, ai lavoratori dipendenti dall'industria del comune di Vergemoli (Lucca), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

(4318)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1947.
Parità legale fra la lira e le altre valute.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo del 1° agosto 1947, n. 693, riguardante la nuova parità legale fra il dollaro e la lira;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto i cambi ufficiali delle seguenti valute sono fissati come appresso:

S. U. America (Dollaro)	350
Inghilterra (Sterlina)	1.411,38
Francia (Franco)	2,9386
Svizzera (Franco)	81,59
Australia (Lst. austr.)	1.129,10
Argentina (Peso carta)	87,50
Belgio (Franco belga)	7,99
Brasile (Milreis)	19,08
Canadà (Dollaro)	350
Danimarca (Corona)	72,98
Egitto (Lira egiziana)	1.447,25
India (Rupia)	105,70
Norvegia (Corona)	70,57
Olanda (Fiorino)	131,77
Nuova Zelanda (Lst. Zeland.)	1.129,10
Portogallo (Scudo)	14,20
Spagna (Peseta)	31,96
Svezia (Corona)	97,23
Turchia (Lira turca)	124,43
Unione Sud Afr. (Lst. sud afric.)	1.402,45

Roma, addì 2 agosto 1947

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1947
Registro Tesoro n. 7, foglio n. 269. — INGARRICA

(4377)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1947.
Ricostituzione della Commissione centrale del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 760, relativo all'adeguamento della misura degli assegni familiari in agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1945, relativo alla costituzione della Commissione centrale per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura;

Considerato che i componenti la Commissione centrale sono scaduti dall'incarico per compiuto periodo;

Viste le designazioni per la ricostituzione di detta Commissione;

Decreta:

La Commissione centrale preposta al servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati è costituita come segue:

1) prof. Germani Pietro, presidente;

2) dott. Simeone Francesco, direttore generale della previdenza ed assistenza sociale;

3) dott. Cau Giommaria, direttore generale del lavoro;
4) dott. Gambardella Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'interno;
5) dott. Sotgiu Antonio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
6) dott. Castagnoli Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
7) prof. Gennari Giulio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;
8) avv. dott. Fragali Michele, magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia;
9) dott. Pilati Giuseppe, in rappresentanza degli agricoltori;
10) dott. Bonci Agostino, in rappresentanza degli agricoltori;
11) dott. Savoini Virginio, in rappresentanza degli agricoltori;
12) dott. Santini Angelo, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
13) avv. Rubinacci Leopoldo, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
14) sig. Fazio Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
15) dott. Palma Giovanni, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
16) dott. Marzullo Vincenzo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione di malattia ai lavoratori.

Il dott. Simeone Francesco è chiamato a sostituire, in caso di assenza o di impedimento, il presidente.

La segreteria della Commissione è costituita dal dott. Carapezza Giovanni, in qualità di segretario, e dal dott. Roselli Ferdinando ed in caso di sua assenza o impedimento, dal dott. Patuzzi Arnoldo in qualità di vice segretario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1947

(4320) *Il Ministro*: FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Cormons, Gorizia, Gradisca, Monfalcone e Ronchi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Cormons, Gorizia, Gradisca, Monfalcone e Ronchi nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Cormons, Gorizia, Gradisca, Monfalcone e Ronchi.

Roma, addì 1° ottobre 1947

(4368) p. *Il Ministro*: MARAZZA

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1947.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ancona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale in data 28 giugno 1947, col quale il rag. Liborio D'Angelo è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Ancona;

Ritenuta l'opportunità di affidare tale incarico all'avv. Arnaldo Ranaldi;

Decreta:

L'avv. Arnaldo Ranaldi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Ancona, in sostituzione del rag. Liborio D'Angelo.

Roma, addì 6 ottobre 1947

(4329) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 19 settembre 1947.

Costituzione del fondo unico previsto dall'art. 2 del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, riguardante l'accertamento, presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Consorzi provinciali.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sull'istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, sulla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, relativo all'accentramento, presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Consorzi provinciali;

Ritenuta la necessità di chiarire la portata dell'articolo 2 del decreto Ministeriale 21 marzo 1946;

Decreta:

Articolo unico.

Il fondo unico previsto dall'art. 2 del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, sarà costituito dall'eventuale attivo netto risultante alla chiusura della liquidazione di ciascun Consorzio provinciale tra macellai per le carni.

Roma, addì 19 settembre 1947

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

(4295)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 11 settembre 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Maria Vitelli, console onorario di Norvegia a Torino, con giurisdizione sulle provincie del Piemonte.

(4310)

In data 11 settembre 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Javier Bermejillo Schmidtlein, console di Spagna a Palermo, con giurisdizione sull'isola di Sicilia.

(4311)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 2 ottobre 1947:

Brunelli Silvio, già notaio del comune di Zara, assegnato temporaneamente a Bassano del Grappa, distretto notarile di Vicenza, è traslocato nel detto comune di Bassano del Grappa, stesso distretto.

Valmarana Tomaso, notaio residente nel comune di Chiampo, distretto notarile di Vicenza, è traslocato nel comune di Noventa Vicentina, stesso distretto.

(4325)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ferrara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Ferrara è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati il seguente mutuo:

decreto interministeriale del 21 agosto 1947, n. 2001; importo L. 700.000.

(4372)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto Ministeriale 28 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1947, registro 14, foglio 227, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Reggio Emilia di un mutuo di L. 29.479.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4328)

Autorizzazione al comune di Salerno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947 il comune di Salerno è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre, con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 2465 del 16 agosto 1947; importo L. 34.000.000.

(4290)

Autorizzazione al comune di Trento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947 il comune di Trento è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre, con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 2255 del 12 agosto 1947; importo L. 26.200.000.

(4291)

Autorizzazione al comune di Terni a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947 il comune di Terni è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre, con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1959 del 9 agosto 1947; importo L. 12.100.000.

(4292)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Pietro Belli di Romolo nato a Livorno il 21 ottobre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Firenze il 24 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(4343)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento di consorzio di bonifica al Consorzio di irrigazione dell'Agro Veronese

Con decreto Ministeriale 2 ottobre 1947 del Ministro per l'agricoltura e foreste, il Consorzio di irrigazione dell'Agro Veronese è stato riconosciuto quale consorzio di bonifica.

(4309)

Divieto di caccia e di uccellagione nella zona venatoria di Monte Colma (Imperia)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Monte Colma (Imperia), della estensione di ettari 560, delimitata da una linea di confine così tracciata:

partendo dal serbatoio dell'acquedotto di Sanremo in regione Poggio e seguendo l'andamento da destra a sinistra di Sanremo in regione Poggio San Martino, la linea di demarcazione della zona scende nella valle del torrente, risale sulla dorsale fino all'incrocio della mulattiera Monte Colma, la segue per breve tratto e quindi corre lungo la mulattiera che collega Sant'Antonio, Rodi Superiore e Ponte Grande; prosegue lungo il fondo valle del torrente San Martino fino all'incrocio con la rotabile militare San Romolo Baiardo presso Casa Morini. Segue quindi questa strada militare per circa Km. 1 verso Baiardo quindi discende seguendo una linea con andamento pressochè parallelo alla mulattiera di Costa bandita fino all'incrocio con la rotabile Poggio Ceriana, all'altezza del Santuario di Santa Filomena. Scende ancora fino in fondo valle dell'Armea e quindi seguendo la riva destra del torrente omonimo raggiunge la località San Pietro per risalire lungo la mulattiera e chiude l'anello al serbatoio dell'acquedotto di Sanremo.

(4331)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « L'Emancipatrice », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 settembre 1947, sono stati prorogati al giorno 30 ottobre 1947 i poteri conferiti al dott. Nicola Castelli, commissario della Società cooperativa « L'Emancipatrice », con sede in Roma, e sono state altresì attribuiti allo stesso commissario, ai sensi di legge, le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(4352)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio presso l'Intendenza di finanza di Imperia

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 9 settembre 1947, il notaio Re Bernardino è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico da eseguire presso l'Intendenza di finanza di Imperia.

Roma, addì 8 ottobre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4360)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 ottobre 1947 - N. 186

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	74,875
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	79,95
Redimibile 3,50 % 1934	64,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,45
Id. 5 % 1936	80,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,575
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,025
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,025
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	92,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,55
Id. 5 % convertiti 1951	92,875

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e conferma del vice presidente del Monte di credito su pegno di Cagli, con sede in Cagli (Pesaro).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;
Visto il provvedimento 2 aprile 1941, con il quale i signori avv. Giulio Mochi e Giuseppe Bartoletti, sono stati rispettivamente nominati presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Cagli (Pesaro);
Considerato che l'avv. Mochi è deceduto e che il signor Bartoletti è scaduto di carica per compiuto periodo;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Corradi fu Davide, è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Cagli, con sede in Cagli (Pesaro), ed il sig. Giuseppe Bartoletti, è confermato vice presidente del Monte stesso, per la durata prevista dalle norme statutarie, e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(4281)

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Urbisaglia, con sede in Urbisaglia (Macerata).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;
Visto il provvedimento 6 maggio 1941, con il quale i signori Giuseppe Caraceni e Didio Ferranti sono stati rispettivamente nominati presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Urbisaglia (Macerata);
Considerato che i predetti signori Caraceni e Ferranti sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Dispone:

I signori Giuseppe Caraceni e Didio Ferranti, sono confermati rispettivamente presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Urbisaglia, con sede in Urbisaglia (Macerata), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(4280)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Graduatoria del concorso a trentadue posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 24 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1946, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 278, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 32 posti di vice-segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile, dei quali 16 posti riservati a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista la graduatoria di merito del concorso predetto formata dalla Commissione esaminatrice nominata con propri decreti del 29 gennaio e 1° marzo 1947, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 28 febbraio e 10 marzo 1947, registro n. 1 Marina mercantile, fogli nn. 210 e 217, e riconosciuta la regolarità dei procedimenti degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice fra i partecipanti al concorso a 32 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile indetto con decreto Ministeriale 3 ottobre 1946 citato in premessa:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Coeff. prove facoltative	Votazione complessiva
1. Iannuzzi Mario	10 —	10 —	1,40	21,40
2. Favale Marco	9 —	9,50	2,50	21 —
3. Paroletti Sergio	8,95	9,75	—	18,70
4. Squillante Arnaldo	8,70	9 —	—	17,70
5. Modigliani Roberto	8 —	8,30	1,30	17,60
6. De Fonzo Francesco	7,25	8,25	1,70	17,20
7. Gambardella Guido	7,50	9,25	—	16,75
8. Fenelli Nicolò	8,25	8 —	—	16,25
9. Sepe Onorato	7,60	8 —	0,60	16,20
10. Murzi Alessandro	7,94	8,25	—	16,19
11. Levi Di Leon Leonetto	7 —	7,50	1,30	15,80
12. Maggioni Alessandro	8,06	7,50	—	15,56
13. Gagliardi Mario	7,25	8 —	—	15,25
14. Pazienza Francesco	7 —	7,40	0,50	14,90
15. Viola Gino	7,30	7,50	—	14,80
16. Mosiello Giovanni	7 —	7,75	—	14,75
17. Pettinelli Raoul	7 —	7,50	—	14,50
18. Di Tondo Maurizio	7 —	6,15	1,20	14,35
19. Serpe Silvio	7 —	7 —	—	14 —
20. Nicoletti Mario	7,45	6,50	—	13,95
21. Schiavetti Renato	7,40	6,50	—	13,90
22. Missori Aldo	7,45	6,25	—	13,70
23. Conte Giovanni	7,06	6,60	—	13,66
24. Giordano Luigi	7,28	6,35	—	13,63
25. Franchi Angelo	7 —	6,10	0,50	13,60
26. Marini Luigi	7,30	6,25	—	13,55
27. Rossi Mario	7,50	6 —	—	13,50
28. Fanelli Marcello	7,05	6 —	0,40	13,45
29. Ferri Aldo	7,15	6,25	—	13,40
30. Maresca Salvatore	7 —	6,05	0,30	13,35
31. Talice Maria Liana	7 —	6 —	0,30	13,30
32. Torrisi Concetto	7,18	6,10	—	13,28
33. Venturi Roberto	7,05	6 —	—	13,05
34. Antonacci Tommaso	7 —	6 —	—	13 —
35. Capriotti Marcello	7 —	6 —	—	13 —

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e in applicazione dell'art. 1 ultimo comma, del bando di concorso, per il quale sono riservati 16 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e tenuto presente l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, per il quale un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale civile non di ruolo, con le limitazioni e alle condizioni indicate nell'articolo stesso, sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine sotto indicato, i seguenti candidati:

1. Iannuzzi Mario;
2. Favale Marco, combattente, reduce da prigionia;
3. Paroletti Sergio;
4. Squillante Arnaldo;
5. Modigliani Roberto;
6. De Fonzo Francesco;
7. Gambardella Guido, invalido di guerra, combattente, reduce da prigionia;
8. Fenelli Nicolò, combattente;
9. Sepe Onorato;
10. Murzi Alessandro;
11. Levi Di Leon Leonetto, partigiano;
12. Maggioni Alessandro, combattente;
13. Gagliardi Mario;
14. Pazienza Francesco;
15. Viola Gino, combattente, avventizio;
16. Mosiello Giovanni, combattente;
17. Pettinelli Raoul, combattente;
18. Di Tondo Maurizio;
19. Serpe Silvio;
20. Nicoletti Mario, combattente;
21. Schiavetti Renato;
22. Missori Aldo, combattente;
23. Conte Giovanni, combattente;
24. Giordano Luigi;
25. Franchi Angelo;
26. Marini Luigi, combattente;
27. Rossi Mario;
28. Fanelli Marcello, combattente;
29. Ferri Aldo, avventizio;
30. Torrisi Concetto, combattente;
31. Venturi Roberto, combattente;
32. Antonacci Tommaso, combattente.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine che segue, i candidati:

1. Maresca Salvatore;
2. Talice Maria Liana;
3. Capriotti Marcello.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1947

Il Ministro: CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1947
Registro n. 3, foglio n. 311

(4364)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso a due posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo del personale delle Stazioni sperimentali per l'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-45, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945 che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1662, sul riordinamento del personale delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la nota in data 16 luglio 1946, n. 74753/12106/46/6.1.3.1. con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del personale di segreteria delle Stazioni sperimentali per l'industria (sedi di Milano o Napoli).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali), via Flavia, 6, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa e dichiarare esplicitamente se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per la nomina a posti dello stesso ruolo.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all' 8 settembre 1943.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

2. — Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che siano di nazionalità italiana e che appartengano a regioni geograficamente italiane e coloro, infine, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

2-*bis*. — Certificato come sopra attestante che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a' termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso.

3. — Originale o copia autentica del diploma di ragioniere o perito commerciale rilasciato dalla Sezione commerciale di un istituto tecnico dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso anche i corrispondenti diplomi di istituto tecnico (sezione ragioneria) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti a termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti equipollenti a quelli indicati rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

4. — Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

7. — Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

8. — Fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda.

9. — Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

10. — Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3, 7, 9 e 10 del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciata dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 9 del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, e la prescritta dichiarazione integrativa.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento, debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) computisteria e ragioneria pubblica;

b) istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà sulle seguenti:

a) principi di economia politica e scienza delle finanze;

b) nozioni di diritto civile e commerciale;

c) elementi di statistica;

d) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo la prova.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per la Commissione giudicatrice si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità

di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nel ruolo di gruppo *B* delle Stazioni sperimentali per l'industria e conseguiranno la nomina a vice segretari, se ritenuti idonei dal Comitato per le stazioni sperimentali per l'industria, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1947
Registro Industria e commercio n. 1, foglio n. 177.

(4342)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentacinque posti di alunno in prova (gruppo C) nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti addì 18 febbraio 1947, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 71, con cui è stato indetto un concorso per esami, a trentacinque posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso per esami, a trentacinque posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto Ministeriale 29 gennaio 1947, è composta come segue:

Bossù dott. Tommaso, direttore capo divisione del Ministero del tesoro, presidente;

Rizza dott. Giambattista, capo sezione del Ministero del tesoro, membro;

Rivano dott. Giovanni, capo sezione del Ministero del tesoro, membro;

Greco dott. Gioacchino, capo sezione del Ministero del tesoro, membro;

Fodale dott. Michele, consigliere del Ministero del tesoro, segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 137. — INGARRIGA

(4365)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine per l'ammissione di venti allievi ufficiali alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica per l'anno 1947-48.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1947, col quale è bandito il concorso per titoli e per esami per l'ammissione di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - alla 1ª classe del corso regolare della Accademia aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare - ruolo naviganti - alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica (anno accademico 1947-48) è prorogato al 20 settembre 1947.

Art. 2.

I giovani che non hanno conseguito il titolo di studio nella 1ª sessione di esame possono ugualmente partecipare al concorso. La loro ammissione definitiva è subordinata alla presentazione del titolo di studio conseguito in 2ª sessione.

Roma, addì 15 agosto 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1947
Registro Aeronautica n. 3, foglio n. 70.

(4361)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.